

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2313-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro delle Finanze
col Ministro dei Trasporti
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
col Ministro del Commercio con l'Estero
e col Ministro della Marina Mercantile**

(V. Stampato Camera n. 4651)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 giugno 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 giugno 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - Questa convenzione tra Italia e Regno Unito è stata stipulata a Pallanza il 21 ottobre 1988, a conclusione di un lungo negoziato volto a rinnovare un vecchio testo risalente al 1960 e l'altro parafato nel 1977. Il trattato ha lo scopo di evitare le doppie imposizioni e di prevenire le evasioni fiscali alle imposte sul reddito.

Il trattato prevede le principali imposte in vigore nei due Stati. Per l'Italia è prevista anche l'ILOR; nel Regno Unito si è dovuto effettuare una compensazione mediante una maggiore aliquota della ritenuta che grava sulle *royalties*.

La convenzione ha definito con più precisione le nozioni di «persona» (comprese le *partnerships* se sono persone giuridiche) e di «stabile organizzazione», nella quale nozione si sono fatti rientrare i pozzi per l'estrazione e lo sfruttamento del petrolio e del gas naturale.

Sono molto validi i risultati dell'accordo per quel che riguarda l'indicazione delle principali tipologie da difendere contro la doppia imposizione: i dividendi (tassati alla fonte nella misura massima del 15 per cento); gli interessi (che possono essere tassati nello Stato della fonte); le *royalties* (tassate attraverso una ritenuta alla fonte non eccedente l'8 per cento).

La nuova convenzione regola le attività economiche delle imprese che operano nella ricerca petrolifera *off-shore*. L'Italia riconosce il credito d'imposta sui dividendi nella misura prevista dall'ordinamento interno.

Le due parti hanno assunto l'impegno a eliminare la doppia imposizione per quel che riguarda le imprese associate. Si è previsto con molta chiarezza, nello scambio di note aggiuntivo, le fattispecie per le quali si farà ricorso alla clausola della procedura amichevole.

La nuova convenzione rappresenta certo un prezioso strumento giuridico per regolare in modo più preciso le strutture fiscali dei rapporti economici italo-britannici. Essa ha ricompreso con puntualità molte fattispecie impositive introdotte recentemente negli ordinamenti dei due Stati. E le disposizioni sono opportunamente particolareggiate in modo da evitare ai cittadini dei due Stati e agli operatori economici di incorrere nella spiacevole situazione di dover ottemperare due volte agli obblighi fiscali. Per questi motivi la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

17 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'articolo 30 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.